

STATUTO

**"I.SO. COOPERATIVA
SOCIALE S.C.R.L. ONLUS"
IMPRENDITORIALITA'
SOCIALE - ORGANIZZAZIONE,
PROGETTAZIONE E
PRODUZIONE DI SPETTACOLI
TEATRALI E DISERVIZI ALLA
PERSONA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TOIRANO SV VIA CERTOSA 13

Numero REA: SV - 122815

Codice fiscale: 01168590097

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-03-2007 - Statuto completo	2
--	---

all'ordine del giorno e spiega all'assemblea i motivi che consigliano di apportare allo statuto sociale le modifiche proposte, per ottenere la possibilità di richiede ed ottenere il riconoscimento della Regione Liguria attraverso la nuova legge regionale sul teatro. L'assemblea, dopo aver udito la relazione del Presidente e condividendo i motivi addotti a sostegno della sua proposta, dopo breve discussione, all'unanimità delibera

- di apportare allo Statuto Sociale le modifiche proposte dal Presidente riguardanti in particolare:

a) la modifica della denominazione sociale, nella parte non compresa tra virgolette, in modo che la stessa risulti del seguente tenore letterale "I.SO. COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS" - Imprenditorialità sociale - Organizzazione, progettazione e produzione di spettacoli teatrali e di servizi alla persona;

b) la modifica dell'oggetto per far risultare che la cooperativa esercita, tra l'altro, l'attività teatrale in varie forme;

c) la modifica, in taluni punti, delle norme di funzionamento della società, in particolare gli articoli 5, 13, 14, 19 e 23;

- di approvare gli stessi articoli nell'esatta formulazione di cui al nuovo testo dello Statuto Sociale che, previa lettura ed approvazione unanime, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Tutte le spese del presente atto e conseguenziali restano a carico della società richiedente.

Di questo atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su quattro facciate di un foglio, ho dato lettura al costituito il quale dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive, alle ore 19,00

F/T0: Luca Malvicini, Stefania La Faja Notaio (sigillo)

ALLEGATO "a" ALL'ATTO N.RO REP. 114477 E RACC. N.RO 9092

STATUTO

Titolo I

Costituzione - sede - durata.

Articolo 1) E' costituita in Comune di Toirano (SV) una Società Cooperativa a mutualità prevalente denomi

nata "I.SO. Cooperativa Sociale SCRL ONLUS" - Imprenditorialità Sociale - Organizzazione, progettazione e produzione di spettacoli teatrali e di servizi alla persona.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 1 bis

La cooperativa ai sensi dell'art.2519 c.c., adotta espressamente, per quanto compatibile la disciplina delle società a responsabilità limitata.

Articolo 2) La Cooperativa è contratta a tempo indeterminato.

Titolo II

Scopo ed oggetto

Articolo 3)

a) La Cooperativa, senza fini di lucro ed in ossequio ai principi della mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini prevalentemente attraverso la gestione di servizi educativi, rivolti con particolare riguardo alla componente più giovane della comunità, ai sensi della legge n.381/1991, nonché di tutti gli altri servizi previsti dalla anzidetta normativa.

L'attività della Cooperativa si esplicita in modo prevalente attraverso la produzione e promozione di spettacoli teatrali dal vivo per bambini e ragazzi, di laboratori di avvicinamento al teatro rivolti a bambini, insegnanti e soggetti diversamente abili, di rassegne, festival, tournè, nonché ad ogni altra attività culturale, didattica, formativa e di animazione utile al perseguimento degli scopi sociali.

La Cooperativa, per raggiungere in maniera efficace il predetto scopo, si avvale delle cognizioni, delle competenze e delle attività dei soggetti soci che hanno maturato decennale esperienza in campo teatrale, culturale, educativo, formativo e didattico.

La Cooperativa Sociale è composta da tre unità locali (compagnie teatrali) ognuna perseguita una propria

specializzazione:

A.. I.so Theatre (Toirano SV)già TSF (Teatro Senza Fretta), Zapping Projet,Strategia Friendly già operante dal 1995 riconosciuto circuito At&H (Teatro ed Handicap) compagnia specializzata in Teatro integrato, di integrazione sociale, di strada, animazioni relazionali itineranti;

B. Teatrino dell'Erba Matta (Vezzi Portio SV) riconosciuta E.T.I (Ente teatrale italiano) operante dal 1988 ,compagnia specializzata in teatro di figura e di prosa con particolare attenzione all'immagine visiva;

C Teatro del Piccione (Genova) compagnia teatrale operante dal 1991, riconosciuta dall'E.T.I., specializzata nel teatro ragazzi, che presta particolare attenzione alla prima infanzia contaminando i vari ambienti artistici (danza, musica, prosa).

Fra le ulteriori attività svolte ai sensi della legge n. 381/1991, la Cooperativa dedica attenzione a quelle legate al mondo dei servizi socio - sanitari, in quanto altresì utili a sviluppare conoscenze ed esperienza in ambito educativo.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, può, altresì, svolgere ogni altra attività connessa ed affine a quelle summenzionate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie alla realizzazione delle finalità sociali.

b) La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa attraverso la valorizzazione e la riqualificazione delle risorse alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone, come definito dalla legge 381 del 8.11.1991 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

c) La Cooperativa, senza scopo di lucro e retta dai principi della mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini utilizzando forti valenze relazionali, attraverso: la gestione di servizi sociali, culturali, artistici assistenziali, educativi, scolastici, di formazione pro

fessionale e permanente, sanitari di base ad elevata integrazione socio-sanitaria, sportivi, e di tutte le attività connesse e affini a quelle summenzionata, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie alla realizzazione delle finalità stesse;

d .La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile". Può partecipare ad Enti, Associazioni, Consorzi e Società che svolgono attività collegate al movimento Cooperativo nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative ed attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio;

La Cooperativa inoltre, al fine di assolvere; alle funzioni sociali proprie della Cooperazione e nell'intento di rendere meno onerosi i servizi svolti, potrà estendere la propria attività ed i propri servizi anche a favore di terzi non soci, operando tuttavia per favorire l'iscrizione come soci effettivi nel più breve tempo possibile.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

I) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

II) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

III) concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari ed ogni e qualsiasi altra garanzia; sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

IV) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento Cooperati

vo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fidejussioni.

A tale fine la Cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte così come si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17.2.1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 13 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e successive modificazioni.

Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal R.D.L. 12.3.1936 n. 375, dalle leggi 7.6.1974 n. 216 et 23.3.1983 n.77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui al D.L. 3.5.1991 n. 143.

La Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31.12.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Titolo III

Soci, quote ed azioni sociali

Articolo 4) Il numero dei soci (cooperatori e/o volontari) è illimitato ma non inferiore al numero minimo di legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interessi coincidenti con quelli della cooperativa e che si propongano di lavorare nell'impresa e di usufruire dei beni e/o dei servizi che l'impresa produce escluse quelle la cui partecipazione sia esclusa per legge.

Possono essere soci tutti coloro che, non avendo inte

ressi contrastanti con quelli della cooperativa, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono ed intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali, attivamente cooperando al suo esercizio e al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge.

E' altresì consentita ai sensi art. 4 legge 31.1.1992 n. 59, l'ammissione a soci di elementi tecnici nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono inoltre essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 legge 31.1.1992, n.59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5)

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci

L'obiettivo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142""

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento"

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capaci

tà economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente.

Sono ammessi come soci volontari coloro che prestano la loro opera gratuitamente; devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro soci, il loro numero non deve superare la metà del numero complessivo dei soci e vengono regolati in base alle norme della legge 381/91 e sue modifiche.

- d) soci sovventori - che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico e, per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

- e) Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regola

mento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 10 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od

inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

I soci sono obbligati: a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa

Ogni socio è iscritto a una apposita sezione del Libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Articolo 6) La quota minima per ogni socio persona fisica è stabilita in Euro 50,00, per ogni socio persona giuridica Euro 250,00, quella massima è contenuta nei limiti di legge.

Ogni quota è formata da più quote il cui valore nominale è fissato in Euro 25,00.

Articolo 7) Chi desidera diventare socio, deve presentare una domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi ad osservare il presente statuto, il regolamento sociale, le deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- se trattasi di persona fisica: generalità, dati anagrafici, professione, numero delle azioni che intende sottoscrivere;
- se trattasi di persona giuridica: denominazione, sede, attività, codice fiscale, partita I.V.A., organo

sociale che autorizza la domanda, delegato a presentarla, numero dei soci, numero delle azioni che intende sottoscrivere.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti di cui all'art. 4 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di detto articolo, delibera sulla domanda facendo immediata comunicazione all'interessato.

La delibera di ammissione diventerà operativa a partire dall'annotazione sul libro soci, dopo di che il socio è obbligato a completare tutti i versamenti relativi al primo anno di adesione nei modi e nei tempi di seguito specificati.

Tali versamenti comprendono:

- a) il valore globale della quota sottoscritta;
- b) l'eventuale tassa di ammissione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- c) il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

La quota sociale sottoscritta deve essere versata nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 8) del presente statuto; l'eventuale tassa di ammissione deve essere versata entro trenta giorni dalla data in cui viene comunicato al socio tramite lettera semplice l'avvenuta ammissione (fa fede il timbro postale) ed in nessun caso è restituibile.

Ogni socio è tenuto a versare dal secondo anno di adesione, una quota associativa annua, solo se se il Consiglio l'ha deliberata, fissandone il valore, i modi e i tempi di applicazione; tale quota in nessun caso è restituibile.

In caso di morosità, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere completati tutti i versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace; la domanda potrà essere rinnovata purchè accompagnata dal contemporaneo pagamento del dovuto e in tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua annotazione nel libro dei soci.

Potranno, inoltre, essere ammessi in qualità di soci onorari su delibera del Consiglio le persone fisiche distintesi per lo sviluppo qualificato e competitivo della cooperativa.

I suddetti soci sono dispensati dal versare qualsiasi contributo precedentemente citato, non possono essere eletti in qualità di Consiglieri, possono essere eletti in qualità di Sindaci e nelle Assemblee il loro vo

to è consultivo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo quest'ultimo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8) La quota globale sottoscritta da ciascun socio potrà essere versata a rate e precisamente:

- a) almeno il trenta per cento all'atto della presentazione della domanda di adesione;
- b) la restante parte dei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione ed in difetto in quattro rate mensili a partire dalla data della domanda di adesione.

Articolo 9) Quote ed azioni sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo. Esse non possono essere cedute nè totalmente ne parzialmente nemmeno ad altri soci, a pena di esclusione del socio cedente; e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. In tal caso si applica il disposto dell'art.2530, u.c. del cod. civ..

Titolo IV

Recesso ed esclusione.

Articolo 10) La qualità di socio (cooperatore e/o volontario) si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona Giuridica.

Articolo 11) Può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione,
- b) non intenda o non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

Il recesso non può essere parziale.

In ogni caso, previo pagamento, di ogni proprio eventuale debito contratto con la Cooperativa e nell'osservanza dell'art. 2532 del codice civile, deve farne

comunicazione scritta tramite raccomandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Articolo 12) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni di legge, del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o che si renda inadempiente su doveri che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte consecutive alle regolarmente convocate;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte e dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) che venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dagli articoli 4) e 9) del presente Statuto;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1455 del codice Civile;

g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile, per reati infamanti;

h) che rientri in una delle altre ipotesi previste dall'art. 2533 del codice civile.

L'esclusione da socio diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 13) Le deliberazioni prese in materia recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lo scioglimento del rapporto sociale, per recesso ed esclusione, diventa operante a norma degli articoli 2532 e 2533 del cod. civ.

Tutte le controversie che insorgessero fra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate al Collegio dei Probiviri agli effetti dell'articolo 808 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati

provvedimenti, dovranno proporre istanza scritta al Presidente del Collegio dei Probiviri a mezzo raccomandata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione della composizione del Collegio stesso, come specificato nell'articolo 33 del presente statuto.

Articolo 14) I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso:

- a) delle quote sociali effettivamente versate;
- b) del capitale da essi eventualmente conferito a titolo di prestito da socio.

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento, salvo il diritto alla ritenzione spettante alla Cooperativa, fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato nel termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio in attivo.

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92), (a titolo di ristorno), (imputazione delle riserve divisibili nelle CMNP), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli (a titolo di ristorno), (imputazione delle riserve divisibili nelle CMNP), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, ai sensi dell'art 2535, comma 3, cod.civ., quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la Società ed i soci, rinviare il rimborso sino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio, ad ogni modo il rim

borso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Articolo 15) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Gli eredi del socio defunto, se in possesso dei requisiti richiesti, potranno in sostituzione chiedere la voltura nominativa delle predette quote.

Articolo 16) I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, potranno richiedere al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, il rimborso o la voltura nominativa delle quote effettivamente versate, entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Gli eredi del socio defunto, dovranno presentare unitamente alla richiesta, idonea documentazione od atto notorio, comprovante chi sono gli aventi diritto alla riscossione od alla voltura nominativa, indicanti un unico delegato a rappresentarli agli effetti di legge. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso o la voltura nominativa nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria indivisibile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Titolo V

- Strumenti finanziari

art. 17) Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Requisiti Mutualistici

Articolo 18)

a) E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi di bilancio in misura superiore al tasso di interesse legale ragguagliato alle quote sociali effettivamente versate;

b) è vietata la distribuzione delle riserve fra soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento;

c) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, nella misura di cui al punto a), deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsto dalla legge 59/92.

Patrimonio Sociale

Articolo 19) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di 50 Euro;

dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli 7 e seguenti;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i

soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La riserva legale di cui alla precedente lettera b) è indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Titolo VI

Inventari, bilanci, utili, acconti e ristorni

Articolo 20)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente

articolo 18;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art.19.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del successivo articolo 21, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

Articolo 21) L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Titolo VII

Organi sociali

Articolo 22) Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato ai sensi dell'art 2543 cod.civ.;

Assemblee dei Soci

Articolo 23) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data; l'ora della prima e della seconda convocazione da affiggersi nella sede sociale, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, oppure mediante lettera semplice da spedire almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea.

Le Assemblee possono tenersi anche fuori dalla sede legale purchè nell'ambito territoriale delimitato dalla provincia di appartenenza della sede sociale.

Articolo 24) L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina, elegge e sostituisce i membri:

A) del Consiglio di Amministrazione;

B) del Collegio Sindacale ed il suo Presidente;

c) approva i regolamenti interni che verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

d) tratta tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale la cui competenza derivi all'Assemblea direttamente dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, oltre che la trattazione di quegli argomenti specificatamente sottoposti da chi convoca l'Assemblea stessa.

Essa deve essere convocata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2478 bis e 2364 cod.civ., almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura della società.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

Articolo 25) L'Assemblea Straordinaria:

- a) modifica lo statuto sociale;
- b) decide lo scioglimento della Società;
- c) provvede alla nomina dei liquidatori;
- d) delibera su quanto stabilito dalla legge, e, comunque, sempre in presenza di un notaio.

Articolo 26) Sia le Assemblee ordinarie che straordinarie sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare:

- a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati a mezzo delega, alle adunanze, salvo il caso in cui si debba deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5 dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 27) Le votazioni si fanno per alzata di mano; dovranno farsi per scrutinio segreto quando ne faccia domanda il Consiglio di Amministrazione o un quinto (1/5) di tutti i soci presenti o rappresentati.

Articolo 28) Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

Nel caso di malattia o di impedimento, i soci possono farsi rappresentare alle Assemblee, soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Nessun socio può rappresentare in Assemblea più tre soci.

Gli enti e le persone giuridiche socie, hanno diritto ad un delegato ogni 30 (trenta) soci, ciascuno con diritto di voto, fino ad un massimo di 5 delegati, che possono a loro volta nominare un proprio rappresentante il cui voto ha valore corrispondente al numero di delegati rappresentati.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 29) Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero variabile da cinque a sette membri che risultano iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi, resta in carica tre anni ed i suoi membri, sempre rieleggibili, prestano la loro opera gratuitamente se non viene deliberato diversamente dall'Assemblea dei soci.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, in favore della Società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vicepresidente; può delegare, determinandone nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a singoli amministratori.

Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data; l'ora della prima e della seconda convocazione da affiggersi nella sede sociale, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e Consiglieri oppure loro parenti od affini entro il terzo grado di parentela.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità comporta il rigetto della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esercita, tutti gli atti di ordinaria amministrazione prescritti dalla legge e dal presente statuto e che non siano, per disposizione di legge e dello stesso statuto, tassativamente riservati all'Assemblea.

Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) deliberare e compilare i regolamenti interni;
- d) deliberare di concorrere a gare d'appalto per opere o servizi inerenti attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- e) deliberare di concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto ogni forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- f) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- g) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni, le attribuzioni, le retribuzioni, gli istituti normativi applicabili e provvedendo ad inquadrarlo nella corrispondente categoria;
- h) conferire procure sia generali che speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le retribuzioni e le responsabilità, conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- i) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché decidere, in caso di decesso di un socio, fra il rimborso delle quote agli eredi e la loro voltura nominativa;
- j) dare l'adesione della Cooperativa ad Enti, Istituti e Consorzi accettandone gli statuti;
- k) accordare pegni, ipoteche e privilegi;
- l) acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincoli, traslazioni e dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
- m) deliberare qualsiasi operazione per il funzionamen

to della Cooperativa; con facoltà di contrarre mutui cambiari o ipotecari, conti correnti, attivi e passivi ed anche impegnare i beni patrimoniali della Cooperativa;

n) deliberare di attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione di legge e di statuto, siano riservate all'Assemblea;

o) deliberare sulla applicazione e sul valore della tassa di ammissione e della quota associativa.

Il Presidente

Articolo 30) Il Presidente ha la legale rappresentanza della società e, conseguentemente, la firma sociale. Può quindi compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

In sua assenza o impedimento, tutte le di lui mansioni ed attribuzioni passano al Vice Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in parte o in tutto ad un Consigliere.

Il Collegio Sindacale

Articolo 31) Il Collegio Sindacale se nominato per obbligo di legge o per volontà dell'assemblea é composto da tre membri effettivi uno dei quali con funzione di Presidente, e due supplenti eletti dall'assemblea ordinaria anche tra i non soci.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale funziona a norma di legge.

Articolo 32) Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione, vigila sull'osservanza delle Leggi ed del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze sui libri contabili e delle scritture, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Articolo 33) Clausola compromissoria

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i

soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Titolo VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo 34) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione, potrà redigere appositi regolamenti, sottoponendoli all'approvazione successiva dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è delegato il potere di apportare al presente statuto quelle modifiche che risultassero necessarie per adeguarlo ad eventuali nuove inderogabili disposizioni di legge sulle Cooperative e che saranno precedentemente discusse ed eventualmente approvate in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci, ai sensi dell'art.2365 cod civ.

Articolo 35) L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori in presenza di un Notaio e dovrà sceglierli preferibilmente tra i soci.

Articolo 36) In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla legge 59/92.

Articolo 37) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti, ivi comprese le leggi speciali in materia di Cooperazione.

Le norme sulla mutualità sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

F/to: Luca Malvicini, Stefania La Faja Notaio (sigil